REGOLAMENTO (CEE) N. 351/79 DEL CONSIGLIO
del 5 febbraio 1979
concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (2),

considerando che, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 l'aggiunta di alcole ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di questo regolamento è vietata, salvo per i vini alcolizzati e i vini liquorosi ; che l'articolo 42, paragrafo 2, consente tuttavia deroghe a tale divieto ;

considerando che è necessario prevedere la possibilità dell'aggiunta di alcole per i vini da tavola e i vini di qualità prodotti in regioni determinate, esportati verso i paesi terzi, per tener conto delle abitudini di consumo di tali paesi ovvero evitare che le condizioni climatiche o il trasporto pregiudichino la qualità dei vini esportati ; che le parti non europee degli Stati membri si trovano in una situazione paragonabile a quella dei paesi terzi in questione ; che è pertanto opportuno estendere tali possibilità alle spedizioni di detti prodotti verso le parti di cui trattasi ; che, tuttavia, per salvaguardare il principio del divieto di aggiungere alcole, è opportuno assicurarsi che i prodotti in questione non siano immessi al consumo nelle parti europee degli Stati membri ; che per semplificare il controllo occorre vietare la rispedizione verso le parti europee degli Stati membri ;

considerando che è altresì necessario autorizzare l'aggiunta di alcole sotto forma di sciroppo di dosaggio ai vini spumanti e, a determinate condizioni, ai vini frizzanti ;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di aggiungere alcole ai mosti di uve importati dai paesi terzi per stabilire una pratica comparabile a quella prevista per i mosti di uve comunitari ;

considerando che la lavorazione di alcuni prodotti della voce 22.06 e della sottovoce 22.07 B II della tariffa doganale comune esige l'aggiunta di alcole a taluni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 ; che l'importanza di tale lavorazione giustifica una deroga al divieto di aggiungere alcole ;

considerando che, per evitare frodi, è necessario, in tutti i casi, determinare la natura dell'alcole aggiunto e, in determinati casi, precisare i limiti entro i quali è consentita l'aggiunta d'alcole ;

considerando che le misure concernenti i vini frizzanti e i prodotti della voce 22.06 della tariffa doganale comune devono avere un carattere provvisorio, in attesa che siano adottate disposizioni che completano o armonizzano le definizioni di tali prodotti ; che è quindi opportuno limitare nel tempo la loro validità ; che l'autorizzazione di tale pratica, se effettuata sistematicamente e senza limiti, rischierebbe di perturbare il mercato dei mosti di uve comunitari ; che occorre pertanto esaminare, al termine di un periodo sperimentale, le conseguenze di tale autorizzazione ; che a tal fine è parso opportuno limitare tale periodo al 31 dicembre 1979,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 può essere aggiunto alcole, alle condizioni previste dal presente regolamento, ai seguenti prodotti :

1. vini da tavola e v.q.p.r.d. qualora condizioni climatiche e abitudini di consumo richiedano l'aggiunta di alcole e quando sono esportati verso i paesi terzi ovvero spediti verso le parti non europee degli Stati membri, purché in quest'ultimo caso non siano rispediti verso le parti europee di detti Stati ;

2. a) vini spumanti sotto forma di sciroppo di dosaggio ;

(1) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. C 276 del 20. 11. 1978, pag. 1.

b) vini frizzanti sotto forma di sciroppo di dosaggio e a condizione che questo metodo sia tradizionale e ammesso dalla regolamentazione in vigore negli Stati membri produttori ;

3. a) mosti di uve prodotti nella Comunità provenienti esclusivamente da vitigni di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 337/79 ed aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol ;

b) mosti di uve parzialmente fermentati prodotti nella Comunità provenienti esclusivamente da vitigni di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 337/79 ed aventi almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola nella quale le uve sono state raccolte ;

c) mosti di uve importati aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol ;

d) vini da tavola ;

e) v.q.p.r.d. ;

f) in taluni casi, vini liquorosi, anche importati ;

g) vini importati conformi alle condizioni dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79,

destinati alla lavorazione di prodotti della voce 22.06 della tariffa doganale comune ;

4. mosti di uve concentrati destinati alla lavorazione di prodotti di cui alla sottovoce 22.07 B II della tariffa doganale comune.

Articolo 2

1. L'alcole aggiunto ai prodotti di cui all'articolo 1, punti 1 e 2, deve essere o alcole neutro di origine viticola avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95 % vol o un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione del vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 80 % vol.

Nondimeno per i vini spumanti e per i vini frizzanti può essere aggiunto l'« esprit de Cognac » conforme alla regolamentazione vigente nello Stato membro produttore.

2. L'alcole aggiunto ai prodotti elencati all'articolo 1, punti 3 e 4, deve essere alcole etilico di origine agricola.

Articolo 3

1. I quantitativi di alcole aggiunto non possono :

a) aumentare di oltre 2 % vol il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1 ;

b) aumentare di oltre mezzo % vol il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 2.

2. I prodotti di cui all'articolo 1, punto 3, lettere a) e c), non possono avere, dopo l'aggiunta di alcole, un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 15 % vol e superiore a 22 % vol.

3. Gli Stati membri possono limitare in modo rigoroso o anche vietare l'aggiunta di alcole ai v.q.p.r.d.

Articolo 4

Sono applicabili fino al 31 dicembre 1979 :

— l'articolo 1, punto 2, lettera b), e punto 3 ;

— l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, nella misura in cui si riferisce ai prodotti di cui all'articolo 1, punto 2, lettera b) ;

— l'articolo 2, paragrafo 2, nella misura in cui si riferisce ai prodotti di cui all'articolo 1, punto 3.

Articolo 5

1. Il regolamento (CEE) n. 1876/74 del Consiglio, del 15 luglio 1974, concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3044/78 (2), è abrogato.

2. I richiami al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento.

Per i visto e i richiami agli articoli del predetto regolamento vale la tabella di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1979.

---

(1) GU n. L 198 del 20. 7. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 febbraio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MEHAIGNERIE

ALLEGATO

TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 1876/74	**Presente regolamento**
Articolo 3, paragrafo 1 bis	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 3